



21747.16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente -
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere -
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - R.G.N. 28151/2010
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - Cron. 21747

Indennizzo
perdita di
beni
all'estero.
Tasso di
conversione.
Computo.
Cessione
quote
sociali.
Prova.
Interessi
moratori.

ha pronunciato la seguente

Rep. P.N.

SENTENZA

Ud. 14/07/2016

sul ricorso 28151-2010 proposto da:

PU

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

2016

contro

1420

ANGELO (c.f. BRMNG31P07Z315S),

elettivamente domiciliato in ROMA,

, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

- **controricorrente** -

contro

DOMENICO, ROSSANA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 4563/2010 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



28151-10

Svolgimento del processo

Angelo in proprio, e Domenico e Rossana ,
quali eredi di Salvatore convennero in giudizio il
Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo che
fosse determinato l'indennizzo dovuto per la confisca di
un'azienda detenuta in Etiopia, a seguito di
nazionalizzazione della società Tipografia commerciale
costituita, in parti eguali, dal dal e
da Francesco Di Lorenzo.

Secondo la tesi degli attori, l'indennizzo avrebbe dovuto
essere liquidato in ragione delle quote dei soli soci
 e atteso che il terzo socio (Di Lorenzo)
aveva loro ceduto la propria.

Nella resistenza del ministero, il tribunale di Roma
accoglieva la domanda nei limiti della quota sociale
originaria (1/3 per ciascun socio), non riconoscendo
rilevanza alla asserita cessione.

La sentenza veniva appellata in via principale dal
ministero e in via incidentale dagli attori.

La corte d'appello di Roma, con sentenza in data 8-11-
2010, accoglieva entrambi gli appelli per quanto di
rispettiva ragione e condannava il ministero al pagamento
di una maggior somma ragguagliata al valore delle quote
di 1/2 come rivendicate.



Riteneva difatti errata la decisione di primo grado sia in ordine alla stima del valore di avviamento rapportato all'anno 1982, epoca della confisca, atteso che a tale epoca quel valore era inesistente, sia in ordine all'indiscriminata applicazione del tasso di conversione dell'anno 1982.

A dire della corte d'appello la stima e la conversione dovevano essere diversificate a seconda della data di perdita dei beni, rilevando i primi provvedimenti del governo etiopico, limitativi o impeditivi della proprietà, soltanto ai fini dell'avviamento, e rilevando invece la confisca per i restanti.

Accogliendo la tesi degli attori, la corte territoriale inoltre affermava che in proprio e *iure hereditatis* avevano il diritto di riscuotere l'intero indennizzo, per 1/2 ciascuno, ravvisando la prova della cessione della quota del terzo socio negli atti di notorietà provenienti dagli eredi di questo, aventi data certa in ragione delle firme autenticate.

Il ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi.

Si è costituito con controricorso il solo il quale ha depositato anche una memoria.

Motivi della decisione



I. - Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5, quarto e quinto comma, della l. n. 16 del 1980, come modificati dalla l. n. 135 del 1985, il ministero censura la sentenza per aver ritenuto che il tasso di conversione, ai fini della corresponsione del dovuto indennizzo, fosse da diversificare a seconda della data della perdita dei singoli beni e in ragione del momento di effettivo spossessamento.

Sostiene che l'art. 5, quarto comma, facendo riferimento all'evento causativo del danno coincidente col momento di adozione dei primi provvedimenti espropriativi, e comunque col momento di effettivo spossessamento, non ha introdotto criteri alternativi, come invece dalla corte d'appello ritenuto; per cui il secondo criterio poteva trovare applicazione solo in caso di impossibilità di applicare il primo, per non avere l'autorità straniera formalizzato la privazione della proprietà.

Nel caso specifico i primi provvedimenti erano stati adottati dal governo etiope nel gennaio dell'anno 1975, con immediata privazione di qualsiasi diritto degli italiani e conseguente loro necessario rimpatrio in condizione di profughi, donde erronea era da ritenere l'applicazione di un tasso di cambio parametrato a un momento successivo.



II. - Il primo motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 4 della l. 5 aprile 1985, n. 135, modificativo dell'art. 5 l. n. 16 del 1980, per le perdite di beni, diritti e interessi a seguito di confisca o, comunque, di sottoposizione a misure limitative della proprietà adottate dalle autorità straniere, le valutazioni degli indennizzi dovuti per tali perdite vanno fatte in sede di riliquidazione sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato nel momento in cui furono adottati da quelle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o, comunque, nel momento in cui di fatto si verificò lo spossessamento, moltiplicate per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,90.

La norma è chiaramente finalizzata a dare certezza alla valutazione, avendo preso come riferimento temporale, in via strettamente subordinata, innanzi tutto "i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà" e, poi, in caso di loro mancanza o di non conoscenza, il momento dell'effettivo spossessamento.

E' errato affermare che la norma debba essere intesa nel senso dell'esistenza di alternativi criteri di indennizzo, a seconda che il danno sia causato dai primi provvedimenti o dallo spossessamento.



Il punto è solo se si abbia contezza dell'esistenza o meno di quei provvedimenti.

La corte d'appello di Roma ha riferito che i primi provvedimenti erano stati in effetti emanati dal governo etiopico nel 1975, al punto da determinare la perdita già a quella data del valore di avviamento.

Consegue che solo in nome di una errata esegesi essa ha correlato il tasso di conversione all'anno 1982, sul presupposto che in tale anno fosse avvenuta la confisca (e il conseguente effettivo spossessamento) dei beni.

In tal modo la corte distrettuale ha violato la norma, giacché ha finito per parcellizzare l'entità del tasso di conversione non considerando che, noti essendo i primi provvedimenti ablatori, la sua determinazione avrebbe dovuto esser riferita all'evento come dalla legge considerato.

D'altronde l'argomentazione assunta dall'impugnata sentenza è anche intimamente contraddittoria, dovendo osservarsi che l'avviamento è indennizzabile in quanto espressivo della redditività dell'azienda, non in quanto bene in sé.

Sicché esso non può considerarsi ablati in una data diversa da quella che rileva per i beni aziendali.

III. - Col secondo motivo di ricorso, il ministero denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 69



del r.d. n. 2440 del 1923 in ordine alla questione concernente la cessione della quota sociale.

Sostiene che la cessione vantata dagli attori con riguardo all'originaria posizione del terzo socio avrebbe dovuto essere ritenuta inefficace verso la p.a., in difetto di notifica.

Il secondo motivo è infondato.

L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 prevede, per quanto in questa sede rileva, che "le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento".

Prevede inoltre che "le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio" e che "i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge".

In disparte i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni, la norma attiene alle cessioni dei crediti e richiede, affinché la cessione di un credito di un privato verso una p.a. sia efficace nei confronti di quest'ultima, che



la stessa risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e che il relativo atto sia notificato nei modi di legge.

Ciò è tanto vero che questa corte ha affermato che, ove una tale cessione sia realizzata in forme diverse da quelle prescritte dalla citata norma, essa, pur valida nei rapporti tra cedente e cessionario, è inefficace nei confronti della p.a., salva la facoltà di accettazione (v. Sez. 5^a n. 5493-13).

Senonché, proprio per come formulata, la norma è altresì annoverabile tra quelle eccezionali, e proprio in quanto eccezionale la si è reputata, per esempio, inapplicabile ai crediti diversi da quelli vantati verso le amministrazioni statali (v. Sez. 1^a n. 23273-14, 20739-15).

Poiché essa riguarda, come ben si evince dal testo, le cessioni di crediti - testualmente "le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato" - non può ritenersi di per sé estensibile anche ad atti diversi e non contemplati, come quello che nella specie rileva e che è costituito dalla cessione della quota sociale da uno dei tre soci agli altri due.

Avendo la corte d'appello ritenuto una tale cessione provata per documenti, è sufficiente ribattere alla tesi



della ricorrente che un simile accertamento non trova alcun limite nell'eccezionale disposto dell'art. 69 del r.d. citato.

IV. - Col terzo motivo, il ministero denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della l. n. 16 del 1980, come modificato dalla l. n. 135 del 1985, in ordine alla decorrenza degli interessi moratori, stabilita dal 12-1-1996, data di rigetto parziale dell'istanza amministrativa di liquidazione dell'indennizzo.

Sostiene che la fattispecie costituiva del credito non poteva essere configurata prima dell'emanazione dei decreti ministeriali di liquidazione. Essendo stato intrapreso un giudizio per ottenere il maggiore indennizzo rispetto a quello liquidato con decreto ministeriale, gli interessi sulle somme aggiuntive potevano decorrere solo dalla domanda giudiziale.

V. - Il motivo è fondato nel senso che segue.

La corte d'appello, confermando la tesi del tribunale, ha ritenuto che alla data del 12-1-1996, di liquidazione dell'indennizzo in sede amministrativa, il ministero aveva acquisito tutti gli elementi necessari per procedere a una esatta liquidazione, avendo gli istanti di volta in volta aggiornato e corretto, durante l'iter amministrativo, il *quantum* delle loro richieste.



In sostanza, ha ritenuto in mora l'amministrazione in ragione di quanto emerso durante il procedimento amministrativo volto alla liquidazione dell'indennizzo, a far data dai decreti ministeriali di liquidazione e anteriormente alla notifica della citazione avvenuta nell'anno 2004.

La soluzione è dissonante dai principi di diritto più volte da questa corte affermati, atteso che, in tema di indennizzo per la perdita di beni situati all'estero, gli interessi moratori (e il maggior danno sulla somma già rivalutata mediante l'applicazione del coefficiente unico previsto dalla l. 5 aprile 1985, n. 135, a decorrere dal 4 maggio 1985, data di entrata in vigore della medesima legge) sono dovuti dall'atto di costituzione in mora.

In questi termini la legge citata non ha determinato automaticamente il sorgere della relativa obbligazione, fatta salva la prova, il cui onere grava sull'amministrazione, che il ritardo o l'inesattezza della prestazione siano dipesi da causa a essa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. (v. Sez. 1^a n. 5212-13, n. 19167-15).

Può osservarsi che a tale principio è conforme anche Sez. 1^a n. 19687-09, richiamata dalla corte d'appello.

VI. - La domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo a sua volta possiede valenza di mero



impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, e dunque non rileva mai, in sé e per sé, come equipollente della costituzione in mora.

Difatti, per l'indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini e imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana, il coefficiente di rivalutazione 1,90, previsto dall'art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 135, per le richieste presentate dopo il 1950, comprende anche gli interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa, sicché gli ulteriori interessi legali devono farsi decorrere sulla sola somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva di tale indennizzo, comprensiva anche dell'indicato coefficiente e degli interessi stessi come già conteggiati, con decorrenza dalla corrispondente domanda giudiziale (cfr. Sez. 1^a n. 23895-13) ovvero da un atto che, sebbene anteriore alla domanda, abbia comunque tutte le caratteristiche proprie della costituzione in mora.

VII. - Pertanto l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al primo e al terzo motivo di ricorso, con rinvio alla medesima corte d'appello di Roma, diversa sezione, per nuovo esame.

In particolare la corte d'appello provvederà a computare, da un lato, il tasso di conversione in modo unitario, a



far data dai primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà dell'azienda, e si uniformerà, dall'altro, circa gli interessi, al seguente principio: "In tema di indennizzo per i beni perduti all'estero, gli interessi legali dovuti sulla somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva, già comprensiva degli interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa in quanto inclusi nel coefficiente all'uopo previsto dall'art. 4 della l. n. 135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950, possono essere riconosciuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale, non essendo idonea invece la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi valenza di atto di semplice impulso del procedimento amministrativo di liquidazione".

Infine provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.



La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso,
rigetta il secondo, cassa l'impugnata sentenza in
relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Roma.
Deciso in Roma, nella camera d consiglio della prima
sezione civile, addì 14 luglio 2016.

Il Consigliere estensore


Il Presidente


